

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE – CRITICITA' NORMATIVE ED OPERATIVE

L'ESPERIENZA DELLA PROCURA DI NAPOLI NORD

Paola D'Ambrosio - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

NOZIONE GIURIDICA DI ANIMALE DI AFFEZIONE

Una prima, timida, definizione di animale di affezione è fornita dalla CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA sottoscritta a Strasburgo il 13.11.1987 ove si stabilisce all'art 1 che "per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia".

Allo stesso modo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.2.2003 (Recepimento dell'accordo stipulato tra Ministero della Salute, regioni, province autonome di Trento e Bolzano recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) si stabilisce che "Ai fini del presente accordo, si intende per «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia".

In assenza, dunque, di una specifica elencazione, tutti gli animali possono essere considerati da compagnia ad esclusione di quelli che vengono definiti selvatici, ossia animali che non possono, per la loro natura, adattarsi alla cattività.

Fornisce, invece, un' elencazione degli animali da compagnia seppur nell'ambito della movimentazione non commerciale il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di Animali da Compagnia n 576-577/13 (abrogativo del Reg Ce 998/03). In tale ambito, sono animali da compagnia:

a) pets: cane, gatto, e furetto;

b) invertebrati (ad eccezione di api e bombi, molluschi e crostacei), animali acquatici ornamentali; uccelli (ad esclusione del pollame); roditori e conigli (detenuti non per fini alimentari).

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

A tutela specifica degli animali di affezione è stata sottoscritta a Strasburgo il 13.11.1987 la Convenzione Europea Per La Protezione Degli Animali Da Compagnia.

Ratio della Convenzione: consapevolezza dello stretto legame esistente tra uomini ed animali e del contributo che questi ultimi forniscono alla qualità della vita degli esseri umani.

Vi è, dunque, un preciso dovere morale, per tutti gli esseri umani, di rispettare le creature viventi; per i proprietari è sancito anche il dovere di occuparsi degli animali di affezione in modo responsabile, procurandogli una sistemazione adeguata, assicurando movimento, cure ed attenzioni che tengano conto dei loro bisogni etologici.

Obiettivo: fornire agli animali da compagnia tutela, affinché il loro benessere non sia relegato alla coscienza del singolo detentore; in particolare, si impone il divieto di causare inutilmente dolori, sofferenze o afflizioni ad un animale da compagnia.

Modalità: devono essere garantiti modalità di addestramento "gentile"; non devono essere somministrate sostanze volte ad aumentare o diminuire il livello naturale delle prestazioni degli animali da compagnia; gli animali da compagnia non possono essere utilizzati o sfruttati per manifestazioni pubbliche e private a meno che non si garantiscano le condizioni necessarie per garantire il loro benessere;

sono vietati gli interventi chirurgici volti a modificare l'aspetto di un animale o finalizzati ad altri scopi non terapeutici (taglio di orecchie, coda, corde vocali; esportazione unghie e denti); l'animale da compagnia può essere soppresso solo se gravemente malato e con metodi eutanasci.

Si sostengono programmi di informazione ed educazione scoraggiando il dono degli animali da compagnia come premio (*rectius cosa*) e in favore di minori di anni 16.

Il benessere degli animali va garantito anche a quelli randagi.

A partire dagli anni '90, probabilmente con l'inaugurazione de *L'età dei diritti*, si incomincia a riflettere sulla necessità di garantire agli animali un sistema efficiente di tutela. Siamo lontani dal riconoscere loro capacità giuridica, ma in giurisprudenza, nella consapevolezza che gli animali sono esseri senzienti, capaci di provare sofferenza e dolore, si incomincia a pensare agli animali come centro di interesse, oggetto diretto di tutela (Cass. 14.3.1990).

In questo solco viene varata la legge 281 del 14 agosto 1991: legge quadro volta a fissare principi e competenze. In particolare, il legislatore del 2004 statuisce che "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento e il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente". Questo obiettivo si raggiunge attraverso la previsione di una distribuzione di competenze tra gli enti; in particolare si conferisce alla Regione il potere di istituire l'anagrafe canina e i rifugi per i cani (espressamente, prevede che tali strutture debbano garantire buone condizioni di vita, rispetto delle norme igienico-sanitarie e controlli operati dalle ASL), piani di prevenzione del randagismo, anche attraverso campagne di informazione e formazione.

I Comuni hanno, invece, il compito di attuare piani di controllo delle nascite, attraverso la sterilizzazione; predisporre piani di risanamento dei canili e realizzazione di rifugi.

Su un piano di divieti ed obblighi specifici si menzionano:

l'art 2 della legge 189/04 che espressamente vieta l'utilizzo dei cani (*Canis familiaris*) e dei gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.2.2003 (recepimento dell'accordo stipulato tra Ministero della Salute, regioni, province autonome di Trento e Bolzano recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) che traccia le linee guida per orientare le Regioni (e le province autonome di Trento e Bolzano) nella previsione di regole per la corretta gestione degli animali di affezione in termini di responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia, responsabile della salute e del benessere dell'animale. Si richiedono, per chi intende commerciare, addestrare, allevare o custodire animali, competenze e cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, qualificata formazione professionale o una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia. Si vieta la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e si consente, agli animali di età superiore, la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali. Si agevolano le tecniche di pet-therapy e di accoglienza degli animali.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

Si sponsorizzano programmi di informazione e di educazione in materia.

Con D. M. del Ministro della Salute, n. 10 del 13 gennaio 2007, invece, si approntano regole di disciplina per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani; a tale scopo, e nella chiara consapevolezza che non esistono razze di cani ontologicamente pericolose, si prevede il divieto di tecniche di addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani, nonché qualsiasi operazione di selezione o incrocio tra razze con lo scopo di svilupparne l'aggressività. Vieta, altresì, la sottoposizione di cani a doping (come definito dalla L. 376/2000) e ad interventi chirurgici, non curativi, destinati a modificarne l'aspetto, quali il taglio della coda o delle orecchie. Prevede espressamente che l'uso del collare antiabbaio vada inteso come maltrattamento perseguibile ai sensi della L. 189/04.

Il decreto in parola prevede, inoltre, l'obbligo per i proprietari e i detentori di cani di applicare la museruola o il guinzaglio quando li conducono nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, e di applicare entrambi quando li conducono in un locale pubblico o su un pubblico mezzo di trasporto, ovvero si tratti di esemplari di una razza "a rischio di aggressività". I possessori di cani di una delle razze suddette devono anche stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile contro eventuali danni a terzi.

Altro divieto è sancito con l'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 10 febbraio 2012 ("Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"). Si vieta a chiunque di "preparare, miscelare e abbandonare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli". Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve darne comunicazione alle Autorità competenti. Il medico veterinario, ove emetta una diagnosi o venga a conoscenza di un caso di avvelenamento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e alla A.S.L. territorialmente competente e, in caso di decesso, inviare le spoglie all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Il Sindaco, ricevuta una segnalazione di sospetto avvelenamento, dispone l'apertura di un'indagine e attiva le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata, da segnalare anche con apposita cartellonistica. Presso la Prefettura, infine, è prevista l'attivazione di un "tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.

Su un piano prettamente sanzionatorio si richiamano

CODICE PENALE art 727 nuova formulazione

"Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1000 a 10000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze".

L'abbandono è sanzionato a prescindere dalla prova che vi sia sofferenza per l'animale.

Possiamo definire l'abbandono come rottura, interruzione del rapporto di affezione e del dovere di custodia e cura da parte del soggetto detentore. Oggetto di tutela è l'animale domestico (ossia l'animale che per compagnia o per utilità vive accanto all'uomo) o addomesticato (trattasi di animale selvatico che, per aver vissuto un significativo periodo a contatto con l'uomo ed il suo ambiente, ha acquisito abitudini della cattività e non è in grado di vivere/sopravvivere autonomamente).

Trattandosi di contravvenzione l'ipotesi tentata non è configurabile.

All'alba dell'entrata in vigore di questa norma, venne elevata una querelle in ordine alla possibile convivenza con la norma speciale di cui all'art 5 co 1 L. 281/91 secondo cui chiunque abbandona cani, gatti, o qualsiasi

altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a 516. Un'applicazione conforme all'art 9 L. 689/81 (disposizione che disciplina il

conflitto tra illecito penale e illecito amministrativo) imporrebbe la prevalenza dell'illecito amministrativo in quanto figura speciale rispetto a quello contravvenzionale -in termini di tipologia di animale oggetto di tutela – cani, gatti e altri animali detenuti presso il proprio domicilio – ; in quest'ottica, la fattispecie penale in commento si dovrebbe applicare alle ipotesi di abbandono di animali domestici diversi da cani e gatti e da quelli custoditi all'interno della propria abitazione. Tale soluzione, evidentemente paradossale ed irragionevole, ha indotto la dottrina a ritenere prevalente l'illecito penale individuando un elemento specializzante nel bene giuridico leso, ossia il sentimento di pietà estraneo alla disciplina dell'illecito amministrativo.

Anche dopo la riforma operata dalla legge 189/04, l'art 727 c.p. resta collocato tra le "contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale" ed in particolare la polizia dei costumi (unitamente alle norme che incriminano i giochi d'azzardo e la pubblica decenza).

Dunque, il bene giuridico leso va individuato nella mitezza dei costumi sociali ed in particolare nel sentimento umano di compassione per la sofferenza animale.

Di particolare interesse è poi la LEGGE 4 novembre 2010 n 201 art 4 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia – Strasburgo 13.11.1987- nonché di adeguamento dell'ordinamento interno) che disciplina e sanziona il traffico nonché l'introduzione illecita di animali da compagnia.

Il traffico illecito di animali da compagnia alimenta un mercato illegale di diverse centinaia di milioni di euro annui. Si tratta di uno dei filoni più redditizi per la cd. zoomafia.

Il discrimen tra l'illecito penale e quello amministrativo è da rintracciare nell'elemento psicologico: perché si configuri l'illecito penale è necessario il dolo specifico, ossia che l'azione sia finalizzata a trarre profitto.

Il profitto va inteso come una qualsiasi agevolazione economica sia in termini di reddito maggiorato che di risparmio sui costi di produzione o di vantaggio.

E' importante sottolineare come il legislatore del 2004 abbia circoscritto l'ambito di applicazione di questa norma ai soli animali di affezione rientranti nell'elenco dell'all. 1 parte A (pets) del REG CE sopra richiamato escludendo, dunque, dal novero di protezione gli invertebrati, gli animali acquatici ornamentali, uccelli, roditori e conigli destinati alla "vita domestica".

Infine, il DECRETO LEGISLATIVO 285/92, art 189 co 9 bis (introdotto dalla legge 120/2010) prevede la cd. omissione di soccorso ai danni di animali di affezione, da reddito o protetti. L'utente, se coinvolto a qualsiasi titolo nel sinistro, deve prestare soccorso all'animale, pena la sanzione amministrativa da 410 a 1643 euro. Le persone coinvolte, che non si adoperano a dare soccorso sono sanzionate con pene da 82 a 328 euro

REGOLAMENTAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ANCHE DI AFFEZIONE

Il Trattato di Amsterdam, nella consapevolezza che gli animali sono esseri senzienti, prevede che gli Stati Membri debbano tenere pienamente conto delle esigenze del benessere degli animali, rispettando, nel contempo, disposizioni legislative e amministrative e le consuetudini per quanto riguarda, in particolare, riti religiosi, tradizioni culturali e patrimoni regionali. Allo stesso modo, il Trattato di Lisbona, rafforzando tale tutela, impone agli organi comunitari di tener conto dello status di essere senziente nel processo di formazione delle norme comunitarie

Non sembra essere stata questa la linea direttrice seguita dal legislatore del 2004 con l'emanazione della legge 189/04 "DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI nonché DI IMPEGNO DEGLI STESSI IN COMBATTIMENTI CLANDESTINI O COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE".

Con questo intervento legislativo, viene introdotto nel nostro codice penale il titolo IX bis rubricato "dei delitti contro il sentimento PER gli animali" frutto di un'apparente acquisita consapevolezza che gli animali vadano tutelati in via diretta.

In realtà, attraverso la lettura della legge 189/04 si comprende come, allo stato, gli animali vengano tutelati in via mediata, nel senso che il benessere dell'animale viene penalmente tutelato per effetto e conseguenza della tutela riconosciuta a particolari interessi degli esseri umani e, segnatamente: il senso di pietà che l'uomo prova verso l'animale. L'animale non è il soggetto passivo del reato ma l'oggetto materiale. Che l'interesse ritenuto meritevole di tutela penale sia quello di preservare il sentimento che l'uomo prova verso gli animali, percepiti come essere senzienti, è dimostrato:

1. dalla rubrica definitiva intitolata de i delitti contro il sentimento per gli animali a dispetto del disegno di legge originario che prevedeva l'inserimento del titolo I DELITTI CONTRO GLI ANIMALI dopo i delitti contro la persona;
2. dalla circostanza che la tutela degli animali non è garantita *tourt court* ma solo in presenza di condizioni ulteriori
3. l'uccisione di animali per cui l'uomo comunemente non prova affetto non viene punito.

In particolare, a tutela di tutti gli animale e dunque anche quelli di affezione vengono introdotte le seguenti disposizioni:

art 544 bis cp: Uccisione di animali cd animalicidio.

art 544 ter cp: Maltrattamento di animali.

art 544 quater cp : Spettacoli o manifestazioni vietati.

art 544 quinquies cp Divieto di combattimento tra animali.

Trattasi di condotte libere punibili in forma attiva ed omissiva . Come già evidenziato, è singolare come in ciascuna di queste disposizioni la condotta dell'uomo ai danni dell'animale sia punita sempre e solo se accompagnata da una condizione qualificante. L'uccisione dell'animale è sanzionata dall'art 544 bis c.p. non indiscriminatamente, ma solo se cagionata per crudeltà o senza necessità; entrambe le condizioni sono richieste per configurare il reato di maltrattamento; la sottoposizione degli animali a comportamento, fatica o lavoro assurge a rango del penalmente rilevante solo se resi insopportabili; l'utilizzo degli animali in spettacoli, competizioni è penalmente vietato solo se si metta in pericolo l'integrità fisica degli stessi e le competizioni/combattimenti sono puniti se non autorizzati.

E' di matrice giurisprudenziale, invero, l'estensione del reato di maltrattamento anche ai casi in cui l'animale non abbia subito un'aggressione fisica ma di tipo psicologico purchè accertato dalla scienza veterinaria o etologica. Così come in giurisprudenza si è considerato comportamento insopportabile – e dunque penalmente rilevante- il fenomeno non eccezionale- della cd *zooerastia* (CAss 5979/13)

La legge 189/04 ha introdotto l'art 19 ter disp. di coordinamento e transitorie del codice penale secondo cui le disposizioni del titolo IX- bis del libro II del cp non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circensi, di giardini zoologici, nonché altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

E' la disposizione che più di ogni altra rende palpabile la relatività della tutela degli animali in quanto preserva, dall'applicazione del titolo in commento, tutti i non pochi casi, in cui vi siano leggi speciali

regolative di branche aventi ad oggetto gli animali: caccia, vivisezione, attività circense, macellazione, allevamento, ecc. Si è ritenuto, infatti, che il conflitto tra norme, in spregio alle regole generali, debba essere risolto sempre in favore della legge speciale.

Tuttavia, si è ritenuto, in giurisprudenza, che le suddette disposizioni speciali non esimano da responsabilità penale chi, in tale ambito, maltratta o in crudeltà nei confronti di animali senza necessità, o per crudeltà.

Infine, la legge 189/04 prevede, auspicandola, una sinergia di coordinamento delle forze dell'ordine, al fine di prevenire e contrastare reati contro gli animali. In quest'ottica si legge l'art 6 L. cit che prevede, inoltre, che poteri di vigilanza sono affidati anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nei limiti imposti dai decreti prefettizi.

NATURA GIURIDICA degli animali di affezione

In passato, gli animali erano considerati prettamente cose: dai culti religiosi, alle manifestazioni pagane; dai bisogni alimentari agli oggetti di divertimento.

Nonostante le riforme legislative sopra sinteticamente richiamate e gli approdi giurisprudenziali, gli animali pur perdendo il connotato prettamente patrimonialistico, ad oggi, restano pur sempre res.

Ed invero, in giurisprudenza si è sostenuto, in un processo avente ad oggetto l'appropriazione di un cane smarrito da parte di un soggetto che non voleva restituirlo all'originario padrone, che "posto che gli animali non possono essere considerati persone" è giocoforza, facendo riferimento alle categorie del diritto civile che devono essere ricompresi nel novero delle cose mobili.

Non è lontana, d'altra parte, la sentenza di assoluzione del Tribunale di Cremona "perché il fatto non sussiste" di un soggetto che aveva ucciso un gatto reo di aver attaccato 900 dei suoi 10 mila tacchini motivando che vi è quella necessità richiesta dalla norma per escludere il reato quando l'uccisione dell'animale serva ad evitare l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni altrimenti inevitabili come poteva sembrare prima facie l'integrità dei tacchini. Nel caso di specie, invece, si è inteso tutelare il patrimonio dell'animalicida sostenendo che il danno economico era stato considerato consistente a tal punto da rendere legittima la condotta di uccisione del gatto intraprendente.

ESIGENZE DI RIFORMA

La maggiore criticità che si registra nella fase patologica e dunque repressiva dei reati commessi ai danni degli animali afferisce alla gestione del sequestro.

Il nostro codice di procedura penale prevede fondamentalmente tre tipi di sequestro: il sequestro conservativo che non interessa in questa sede; il sequestro probatorio e il sequestro preventivo.

Sia il sequestro probatorio che il sequestro preventivo pongono dei vincoli, dei limiti sul bene.

Le norme che disciplinano i due sequestri sono congeniate per preservare beni materiali ed inanimati. Tanto è vero che al sequestro segue l'apposizione di un sigillo materiale, segno della indisponibilità del bene da parte di terzi e del proprietario.

In generale, in materia di sequestro gli addetti ai lavori devono contemperare diverse esigenze: preservare la res mediante la nomina di un custode, contenere le spese erariali; garantire all'imputato assolto di poter ottenere, nei limiti del possibile e se non trattasi di bene non detenibile, la restituzione della res.

Per quanto concerne gli animali è possibile accedere sia ad un sequestro probatorio se occorre effettuare accertamenti sull'animale (es verificare l'età di un cucciolo), sia ad un sequestro preventivo se si ritiene di dover sottrarre l'animale alla disponibilità di chi si è reso responsabile di un reato contro gli animali (es reato di maltrattamento), onde evitare la prosecuzione della condotta criminosa. Il sequestro preventivo inoltre viene disposto ai fini della confisca (come tra l'altro espressamente previsto dall'art 544 sexies cp per quanto concerne la materia in discorso).

In entrambi i casi si deve garantire all'animale una collocazione idonea ed individuare un custode che, per tutto il periodo di sequestro, provveda alla sua sistemazione e gli fornisca adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

Se l'ordinamento prevede la sottrazione di un animale maltrattato al suo padrone deve, per coerenza di sistema, garantire a quell'animale un trattamento non solo migliore, ma compatibile con il suo benessere psico-fisico.

In tal senso si è espresso il Ministero della Salute che ha ribadito, in una circolare del 2008, che gli animali maltrattati devono essere sequestrati ed affidati ad enti o associazioni specificamente riconosciute e non anche a soggetti disponibili ma non idonei all'incarico.

Orbene, in materia di sequestro di animali l'art 19 quater disp coordinamento e transitorie del codice penale sancisce che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.

A tali associazioni sono destinate le sanzioni pecuniarie su assegnazione del Ministero della Salute.

Non si comprende se in questo caso l'associazione animalista diventi custode (passibile di responsabilità penale) o mero affidatario dell'animale e i poteri di disposizione che le si riconoscono. Inoltre, non è specificato se l'associazione debba sostenere, anticipandole, le spese di cura e custodia dell'animale in

sequestro in attesa di ottenere, su assegnazione del Ministero della Salute, le somme versate a titolo di sanzione dal proprietario condannato.

Se l'associazione animalista non presenta richiesta di custodia (perché non è a conoscenza del sequestro o non fornisce la disponibilità), l'animale dovrà essere deportato presso un canile/rifugio convenzionato quasi certamente in sovraffollamento (atteso che quello pubblico è autorizzato a ricevere solo cani randagi su disposizione dell'autorità amministrativa locale).

In questo caso, certamente le spese di custodia e di mantenimento tendenzialmente *sine die* saranno sostenute dall'Erario.

Con l'aggravante che all'animale sarà precluso, in via generale, un percorso di riabilitazione e di adozione definitiva.

A fortiori, la problematica assume proporzioni scoraggianti nel caso di sequestro di cuccioli – oggetto di traffico illecito-per i quali occorre uno sforzo maggiore e specifico di accudimento sia in termini economici (vaccinazioni, alimenti per cuccioli, ecc) che in termini di cure. Trattandosi di animali ad altissimo rischio di contagio, occorre predisporre stanze di isolamento di cui molti rifugi non sono dotati o sono – per il numero di sequestro effettuati - insufficienti.

In questi casi, è gioco forza, in assenza di una struttura organizzata e prontamente reperibile, lasciare gli animali ai proprietari: proprietari che perdono interesse all'accudimento perché quegli animali diventano un costo senza profitto.

Lasciando gli animali al maltrattatore viene completamente dissolto ogni sforzo volto a tutelare il benessere degli animali.

In assenza di una adeguata normativa, si è sostenuto che l'animale possa essere accostato al concetto di "bene deperibile" e dunque essere sottoposto alla disciplina di cui agli artt 260 co 3 cpp; 83 disp att cpp (alienazione del bene in costanza di sequestro).

Tale normativa, in combinato disposto con l' art 19 quater disp coord c.p., ha consentito alle associazioni affidatarie di "vendere" gli animali in sequestro a soggetti sub-affidatari.

Lascia molto perplessi questa ricostruzione perché, pur ritenendo assolutamente encomiabile il lavoro esegetico finalizzato alla ricerca di una soluzione che possa risolvere tutte le problematiche connesse al sequestro, è chiaro che gli animali non sono cose inanimate e la tutela del loro benessere richiede un'appropriata normativa che parta dal presupposto che il centro di interesse è l'animale e non l'uomo.

Questa soluzione, infatti, se non pone grossi problemi in caso di assoluzione dell'imputato - atteso che quest'ultimo potrà ricevere, a titolo di ristoro, il prezzo dell'aggiudicazione, fermo restando che resterebbe leso il diritto a ripristinare il legame affettivo interrotto con il sequestro - non appaga nei casi di animali invendibili perché privi di valore o comunque in assenza di domanda.

In questo modo, inoltre, non si hanno sufficienti garanzie in ordine alla destinazione dell'animale e al soggetto affidatario; quest'ultimo potrebbe reimmetterlo in circuiti illegali o disporre dello stesso in modo non conforme alle regole di tutela del benessere dell'animale.

A rigore, infatti, andrebbe garantita la procedura della vendita all'asta o anche di licitazione privata, ma pur sempre nelle forme (tempi ed organi competenti) previste dal nostro ordinamento che non comprende alcuna norma volta a verificare l'idoneità dell'acquirente.

La portata del fenomeno si comprende se teniamo presente che il sequestro è un atto a sorpresa, spesso occasionale ed eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria. L'autorità giudiziaria si limita a verificare se l'attività della polizia giudiziaria sia stata svolta in presenza dei presupposti previsti dalle disposizioni di legge.

Sarà, dunque, onere della polizia giudiziaria rinvenire, nell'immediatezza, strutture o persone idonee alla custodia.

Molto spesso la mancanza di competenze, l'indisponibilità di strutture, il numero di animali, l'indisponibilità di mezzi idonei al trasferimento rende difficoltose le operazioni di trasferimento ed assistenza degli animali, portando gli inquirenti all'amara decisione di affidare gli animali all'indagato.

Ecco, dunque, la necessità di un intervento legislativo, di una normativa di diritto sostanziale e processuale ad hoc che possa tener conto dei bisogni principali degli animali quali vittime e soggetti offesi dal reato.

È proprio sulla scia di queste complicazioni che la Procura di Napoli Nord, d'intesa con la LAV e con le istituzioni amministrative locali (Regione e ASL) e con il Corpo Forestale, ha in cantiere l'elaborazione di un protocollo per la gestione degli animali di affezione in sequestro; un protocollo che consentirà un coordinamento sinergico, volto a gestire nell'immediatezza gli animali in sequestro così da ridurre al minimo il decesso dei cuccioli, il vittimismo riflesso.

Ci si auspica di garantire, fin dai primi momenti del sequestro, una più adeguata tutela per gli animali già vittime di maltrattamento.

Abbiamo voluto, inoltre, che nell'ambito del protocollo venisse istituito una sorta di tutore dell'animale, una figura che per certi versi ricorda quella di origine civilistica in materia di interdizione, che ha il compito di monitorare la vita dell'animale e la sua integrazione all'interno della famiglia. In questo modo vogliamo mantenere un contatto con quegli animali che illo tempore furono vittime di maltrattamento per assicurarci che permangano le condizioni di ritrovato benessere.

Si tratta di un protocollo per sua natura temporaneo e non sanzionabile ma che nasce con i giusti propositi e con personalità competenti e professionali.

Altra problematica è legata ai tempi di definizione del processo.

Certamente un primo passo potrebbe essere la previsione di un iter preferenziale per la celebrazione dei processi aventi ad oggetto gli animali. Una soluzione intelligente e deflattiva potrebbe essere presa in prestito dalla normativa sulle armi che estende il rito direttissimo a tutte le fattispecie ivi regolate.

Ed infine...

Si è avvertita da più parti l'esigenza di una riforma costituzionale sul punto. È chiaro che il riconoscimento dei diritti della personalità -prima di tutto alla vita degli animali- nella Carta costituzionale comporterà una rivisitazione naturale di molti istituti e pratiche oggi ammesse e legate all'utilizzo degli animali. Mi riferisco alle feste religiose, alle sagre, alle manifestazioni aventi ad oggetto animali, alla sperimentazione animale, alle abitudini alimentari ecc.

Ad ogni diritto riconosciuto agli esseri viventi non umani dovrebbe corrispondere un dovere per gli esseri viventi umani.

Una scelta, questa, coraggiosa ma indispensabile se si vuole proteggere quel meraviglioso equilibrio naturale che l'uomo con la sua arroganza ha calpestato e compromesso.

Di tale avviso è la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE -UNESCO- Parigi 15.10.1978 che così esordisce "tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza".

Questo documento non ha valenza giuridica ma di principio ispiratore per i singoli Stati; parte dal principio elementare che l'uomo, inteso come animale, non può arrogarsi il diritto di distruggere altre specie perché commetterebbe genocidio.

Il testo di questa magnifica Carta è stato redatto, nel corso di riunioni internazionali, da personalità appartenenti al mondo scientifico, giuridico e filosofico e dalle principali associazioni mondiali di protezione animale. Tale Dichiarazione costituisce una presa di posizione filosofica riguardo ai rapporti futuri tra la specie umana e le altre specie.

Leggendo questo documento ci si imbatte in un inno alla vita, rappresentazione di una profonda ed acquisita coscienza che il benessere dell'universo sia strettamente legato alla capacità dell'uomo di sfruttare la sua intelligenza per mantenere il delicato equilibrio naturale che movimentava il mondo e non già per disporre a suo piacimento dell'universo e delle sue creature.

Se l'obiettivo dell'attuale impianto normativo è quello di tutelare e garantire il completo e pieno benessere psico-fisico degli animali, il traguardo è ancora, fin troppo, lontano.